

Ansa Fondazioni 2

Fondazioni liriche: Consulta bocchia norme contratti termine

No divieto assoluto stabilizzazione, discendeva da decreto Bondi

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il divieto assoluto e retroattivo di convertire i contratti di lavoro a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche in contratti a tempo indeterminato, anche a seguito di violazioni delle norme su contratti, proroghe e rinnovi, è illegittimo. Lo stabilisce la Corte costituzionale. La questione è approdata alla Consulta tramite un rinvio da parte della Corte d'appello di Firenze nell'ambito di una controversia che riguarda la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino. (ANSA).

Fondazioni liriche: Consulta bocchia norme contratti termine (2)

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La sentenza depositata oggi, la n. 260, di cui è relatrice la giudice Silvana Sciarra, va a circoscrivere le deroghe previste in materia contrattuale per le fondazioni lirico-sinfoniche e la possibilità di procedere con un numero indeterminato di rinnovi. La vicenda alla base è quella di una danzatrice che, avendo avuto numerosi contratti dalla Fondazione Maggio Fiorentino, si era vista accogliere la richiesta di stabilizzazione dal tribunale; ma la Fondazione ha impugnato la decisione di fronte alla Corte d'appello, che a sua volta a rinviato gli atti alla Consulta.

La norma dichiarata incostituzionale è l'art. 40, comma 1-bis, del decreto legge 69 del 2013, il cosiddetto "decreto del fare" per il rilancio dell'economia: la misura conteneva disposizioni interpretative di un precedente decreto del 2010, il cosiddetto decreto Bondi, prevedendo un'ampia deroga in materia di contratti a termine per le fondazioni lirico-sinfoniche, fino a investire le tutele a prevenzione degli abusi del precariato.

La legge ha dietro di sé il processo di trasformazione delle fondazioni lirico-musicali in soggetti di diritto privato. Il decreto del 2013 dichiarava in sostanza che l'art.3 del decreto Bondi andava interpretato nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di contratti a termine e di proroga o rinnovo degli stessi contratti.

Ma la Corte Costituzionale ha 'bocciato' tale interpretazione. Perché "lede l'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto è suscettibile di definire i giudizi in corso, travolgendo gli effetti delle pronunce già rese". Ma non solo. "Nell'estendere il divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l'ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato - spiega la sentenza - la norma pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall'ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune".

(ANSA).